

**REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, n. 1265 (GU n. 186 del 09/08/1934)**  
**APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE.**

**TITOLO VI. DELLA POLIZZA MORTUARIA.**

**ART. 337.**

OGNI COMUNE DEVE AVERE ALMENO UN CIMITERO A SISTEMA DI INUMAZIONE, SECONDO LE NORME STABILITE NEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.

IL CIMITERO È POSTO SOTTO LA SORVEGLIANZA DELL'AUTORITÀ SANITARIA, CHE LA ESERCITA A MEZZO DELL'UFFICIALE SANITARIO.

I PICCOLI COMUNI POSSONO COSTRUIRE CIMITERI CONSORZIALI.

**ART. 338.**

I CIMITERI DEBONO ESSERE COLLOCATI ALLA DISTANZA DI ALMENO DUECENTO METRI DAI CENTRI ABITATI. È VIETATO DI COSTRUIRE INTORNO AGLI STESSI NUOVI EDIFICI E AMPLIARE QUELLI PREESISTENTI ENTRO IL RAGGIO DI DUECENTO METRI.

IL CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA FINO A LIRE MILLE E DEVE INOLTRE, A SUE SPESE, DEMOLIRE L'EDIFICIO O LA PARTE DI NUOVA COSTRUZIONE, SALVI I PROVVEDIMENTI DI UFFICIO IN CASO DI INADEMPIENZA.

IL PREFETTO, QUANDO ABBA ACCERTATO CHE A CAUSA DI SPECIALI CONDIZIONI LOCALI NON È POSSIBILE PROVVEDERE ALTRIMENTI, PUÒ PERMETTERE LA COSTRUZIONE E L'AMPLIAMENTO DEI CIMITERI A DISTANZA MINORE DI DUECENTO METRI DAI CENTRI ABITATI.

IL PREFETTO INOLTRE, SENTITO IL MEDICO PROVINCIALE E IL PODESTÀ, PER GRAVI E GIUSTIFICATI MOTIVI E QUANDO PER LE CONDIZIONI LOCALI NON SI OPPONGONO RAGIONI IGIENICHE, PUÒ AUTORIZZARE, DI VOLTA IN VOLTA, L'AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI PREESISTENTI NELLA ZONA DI RISPETTO DEI CIMITERI.

I PROVVEDIMENTI DEL PREFETTO SONO PUBBLICATI NELL'ALBO PRETORIO PER OTTO GIORNI CONSECUTIVI E POSSONO ESSERE IMPUGNATI DAGLI INTERESSATI NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI.

IL MINISTRO PER L'INTERNO DECIDE SUI RICORSI, SENTITO IL CONSIGLIO DI STATO.

**ART. 339.**

IL TRASPORTO DI CADAVERI DA COMUNE A COMUNE DEL REGNO È AUTORIZZATO DAL PREFETTO. L'INTRODUZIONE DI CADAVERI DALL'ESTERO È AUTORIZZATA DAL MINISTRO PER L'INTERNO, OPPURE, PER DELEGAZIONE DI ESSO, DAL PREFETTO, SOTTO LA OSSERVANZA DELLE NORME STABILITE NEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.

IL CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE DUECENTO A CINQUECENTO.

IL PREFETTO, CHE AUTORIZZA IL TRASPORTO DI UN CADAVERE IN UN COMUNE APPARTENENTE AD UN'ALTRA PROVINCIA DEL REGNO DEVE DARE AVVISO DELL'AUTORIZZAZIONE CONCESSA AL PREFETTO DELLA PROVINCIA CUI APPARTIENE IL COMUNE NEL QUALE IL CADAVERE DEVE ESSERE TRASPORTATO.

**ART. 340.**

È VIETATO SEPPELLIRE UN CADAVERE IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO.

È FATTA ECCEZIONE PER LA TUMULAZIONE DI CADAVERI NELLE CAPPELLE PRIVATE E GENTILIZIE NON APERTE AL PUBBLICO, POSTE A UNA DISTANZA DAI CENTRI ABITATI NON MINORE DI QUELLA STABILITA PER I CIMITERI.

IL CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE DUECENTO A CINQUECENTO E SONO A SUO CARICO LE SPESE PER IL TRASPORTO DEL CADAVERE AL CIMITERO.

**ART. 341.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO HA FACOLTÀ DI AUTORIZZARE, DI VOLTA IN VOLTA, CON APPOSITO DECRETO, LA TUMULAZIONE DEI CADAVERI IN LOCALITÀ DIFFERENTI DAL CIMITERO, QUANDO CONCORRANO GIUSTIFICATI MOTIVI DI SPECIALI ONORANZE E LA TUMULAZIONE AVVENGA CON LE GARANZIE STABILITE NEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.

**ART. 342.**

L'AUTORIZZAZIONE RELATIVA AL TRASPORTO, ALLA TUMULAZIONE E ALL'ESUMAZIONE DI CADAVERI, CONCESSA A RICHIESTA DI PRIVATI, È VINCOLATA AL PAGAMENTO DELLA TASSA STABILITA NELLA TABELLA N. 8 ANNESSA AL PRESENTE TESTO UNICO.

L'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE PER LA TUMULAZIONE DI CADAVERI IN LOCALITÀ DIFFERENTI DAL CIMITERO È PURE VINCOLATA AL PAGAMENTO DI UNA TASSA NELLA MISURA STABILITA NELLA TABELLA PREDETTA.

IL PAGAMENTO DI UNA DI DETTE TASSE NON ESIME DAL PAGAMENTO DELL'ALTRA.

L'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE, INDICATA NEL SECONDO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, È ESENTE DA TASSA QUANDO SI TRATTI DI SALMA DI PERSONAGGIO AL QUALE SIANO STATE DECRETATE ONORANZE NAZIONALI.

**ART. 343.**

LA CREMAZIONE DEI CADAVERI È FATTA IN CREMATOI AUTORIZZATI DAL PREFETTO, SENTITO IL MEDICO PROVINCIALE. I COMUNI DEBONO CONCEDERE GRATUITAMENTE L'AREA NECESSARIA NEI CIMITERI PER LA COSTRUZIONE DEI CREMATOI.

LE URNE CINERARIE CONTENENTI I RESIDUI DELLA COMPLETA CREMAZIONE POSSONO ESSERE COLLOCATE NEI CIMITERI O IN CAPPELLE O TEMPII APPARTENENTI A ENTI MORALI O IN COLOMBARI PRIVATI CHE ABBIANO DESTINAZIONE STABILE E SIANO GARANTITI CONTRO OGNI PROFANAZIONE.